



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

## GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BIENNALE DI BATTERIE DI AVVIAMENTO PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 74560742E9)

### CAPITOLATO D'ONERI\_rev1

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

E' oggetto del presente Capitolato l'affidamento della fornitura biennale, in forma frazionata, di batterie di avviamento nuove, occorrenti per la manutenzione degli autobus di Apam Esercizio Spa, secondo le tipologie e le quantità presunte nella seguente tabella.

Tipo	Descrizione	Quantità biennale PRESUNTA
A	Batteria ermetica tensione 12V – potenza 115 ÷ 120 Ah	60
B	Batteria ermetica tensione 12V – potenza 180 ÷ 185 Ah – polo positivo a DX	70
C	Batteria ermetica tensione 12V – potenza 220 ÷ 235 Ah – polo positivo a SX	325

L'importo presunto dell'appalto è desunto dalla contabilizzazione dei consumi medi degli anni precedenti, ma potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di Apam Esercizio Spa.

In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

I quantitativi dei materiali verranno ordinati, di volta in volta da APAM, a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici e gli importi economici connessi che si renderà necessario ordinare, siano essi per categoria o tipologia di prodotto.

Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione di materiali oggetto della presente procedura o di tutto il quantitativo presunto, durante il periodo di validità contrattuale, la Ditta Aggiudicataria non potrà far valere alcun diritto sulla mancata fornitura.

Apam potrà richiedere la fornitura di tipologie di batterie non indicate in tabella, per le quali la Ditta Aggiudicataria proporrà apposita quotazione, su richiesta della Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo, mentre rimane vincolata alla fornitura per tutta la durata del contratto, anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore o minore entità rispetto alle previsioni.

#### ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE

Le batterie, oggetto della presente appalto, dovranno essere conformi alle normative vigenti e dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche minime:

- batterie prodotte da case costruttrici di primaria importanza a livello europeo in grado di disporre e commercializzare tutte le tipologie richieste, di marca FIAMM – VARTA – BOSCH o di altra marca equivalente per qualità e caratteristiche;
- batterie di avviamento completamente ermetiche, con acido assorbito fra le piastre, senza necessità di manutenzione;
- tensione di alimentazione 12V;
- **Tipo "A"**: capacità (C20) 115 ÷ 120 Ah  
polarità non specificata  
dimensioni mm 170 x 330÷340 x H 220 (escluso poli), con tolleranza +/- 10 mm
- **Tipo "B"**: capacità (C20) 180 ÷ 185 Ah  
polo positivo a DX  
dimensioni mm 220 x 480÷490 x H 200 (escluso poli), con tolleranza +/- 10 mm
- **Tipo "C"**: capacità (C20) 220 ÷ 235 Ah  
polo positivo a SX  
dimensioni mm 270÷275 x 480 x H 210 (escluso poli), con tolleranza +/- 10 mm.

#### ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo biennale a base d'asta è stimato in € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), comprensivo di garanzia, imballaggio, trasporto presso la sede indicata, "contributo ambientale su pile e accumulatori" (COBAT – Consorzio Obbligatorio Batterie Esauste), ai sensi del D. Lgs. 188/2008 e addizionale piombo.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

Con il corrispettivo offerto l'Aggiudicatario si intende compensato di ogni spesa di qualunque natura occorrente per la gestione della fornitura.

#### **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO**

Il contratto per la fornitura dei prodotti oggetto del presente appalto avrà validità 24 mesi dalla data di stipula, senza previsione di proroga.

E' inoltre escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà alla scadenza naturale, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula del contratto.

#### **ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

##### ***Ordine di fornitura (acquisto)***

Apam procederà ad effettuare l'ordine per l'approvvigionamento delle batterie con le seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo fax;
- trasmissione a mezzo e-mail.

##### ***Tipologie di acquisti e relative condizioni di resa***

Le forniture oggetto del presente Capitolato prevedono la consegna delle batterie da effettuarsi in forma frazionata in porto franco presso il magazzino Apam in via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, nelle giornate feriali, normalmente dal lunedì al venerdì, tra le ore 7,30 e le ore 17,00, secondo le seguenti tipologie di ordini:

- Acquisti Standard (procedura standard): con consegna che dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordine (sabato e festivi esclusi);
- Acquisti Urgenti (procedura d'urgenza): dal momento dell'ordine, e quindi a partire dalla data/ora di trasmissione del fax o invio e-mail, la consegna dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore consecutive (festivi esclusi) decorrenti dalla data di trasmissione dell'ordine. La fornitura di ricambi richiesta con "procedura d'urgenza" non comporterà alcun maggior costo e/o onere aggiuntivo da addebitare ad APAM Esercizio Spa, fino ad un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo annuo della fornitura, senza che la ditta possa nulla pretendere.

I tempi di consegna sopra indicati, con riferimento alla data di trasmissione dell'ordine alla Ditta Aggiudicataria, saranno considerati tassativi e vincolanti ai fini dell'applicazione delle penali previste.

##### ***Modalità di evasione dell'ordine***

L'ordine trasmesso a mezzo fax o mail da APAM si intende automaticamente accettato dalla ditta fornitrice.

Per ogni ordine, la Ditta fornitrice dovrà comunicare al responsabile di APAM, entro 12 ore dal ricevimento, l'eventuale indisponibilità, presso le proprie strutture della quantità del prodotto richiesto.

In particolare, qualora non fosse possibile fornire la quantità ordinata o rispettare i termini per la consegna, il fornitore dovrà proporre una diversa quantità e nuovi termini per la consegna, che APAM si riserva la facoltà di accettare e, in caso negativo, potrà procedere all'acquisto del prodotto da altro fornitore.

#### **ART. 6 - IMBALLAGGIO**

L'imballaggio della merce a carico del Fornitore, dunque compreso nel prezzo offerto e dovrà essere realizzato in maniera idonea, con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti, in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto, mantenere le caratteristiche tecniche dei ricambi e preservarli da urti accidentali. Ove necessario, i prodotti dovranno essere consegnati in apposite basi idonee per agevolarne lo scarico e la movimentazione.

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system".

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione di APAM, rifiutata a tutto danno del Fornitore.

#### **ART. 7 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE**

Il Fornitore dovrà indicare nel documento di trasporto il numero dell'ordine/i di acquisto di Apam.

Ogni batteria dovrà essere consegnata carica, per consentire ad Apam, trattandosi di un'azienda che svolge un pubblico servizio, di renderla immediatamente utilizzabile.

L'accettazione ed il collaudo della merce avverrà presso Apam, mediante l'accertamento e la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del materiale consegnato, con quelle dichiarate dal fornitore e precisate in ordinativo e/o nel presente Capitolato.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporterà:

- collaudo visivo, consistente nella verifica della rispondenza della batteria a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, nonché della verifica dimensionale;
- collaudo documentale, consistente nella verifica della conformità delle batterie fornite ai requisiti tecnici prescritti;
- collaudo tecnico, che consisterà nel sottoporre la batteria a prove di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei prodotti.

L'accettazione della merce senza riserve non esclude comunque eventuali difformità non riconoscibili al momento della consegna.

I collaudi non saranno considerati positivi nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prestazioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione scritta al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati.

#### **ART. 8 - NON CONFORMITÀ**

Si intende per non conformità, la consegna di articoli rotti, difettosi, usurati, incompleti, consegnati all'interno di imballi anonimi, non integri, privi di etichette, privi del marchio del costruttore stampigliato sul pezzo stesso e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste dal presente Capitolato.

La non conformità dei prodotti viene accertata da Apam alla consegna del materiale.

Il materiale non conforme dovrà essere sostituito a cura e spese del fornitore ed il termine della consegna rimarrà aperto fino alla data di consegna della merce conforme, cioè la prima consegna non conforme non sarà considerata valida ai fini del conteggio dei termini di consegna.

In ogni caso la sostituzione del materiale non conforme dovrà avvenire sempre e comunque entro i termini di consegna stabiliti all'art. 5 del presente Capitolato, pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.

Il Fornitore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini. In caso di eccedenze, Apam segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. Il Fornitore si obbliga, entro 15 giorni solari consecutivi dalla segnalazione, a ritirare le eccedenze e ad emettere relativa nota di credito, ove necessaria.

Apam è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possano subire i materiali inviati in eccesso.

#### **ART. 9 - GARANZIE**

La Ditta Aggiudicataria si impegna a fornire esclusivamente ricambi che abbiano i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato; si impegna altresì a fornire ricambi sicuri ai sensi delle disposizioni di legge e a rispettare tutte le prescrizioni e specifiche tecniche dichiarate.

La Ditta Aggiudicataria deve garantire i prodotti oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o malfunzionamenti non attribuibili a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per almeno **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva accettazione dei prodotti, con esito positivo.

Durante il periodo di garanzia la Ditta Aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese (manodopera inclusa), tutti i difetti e/o disservizi manifestatisi durante tale periodo nei prodotti forniti e, comunque, a mettere a disposizione una batteria sostitutiva. Se durante il periodo di garanzia i prodotti forniti dovessero presentare difetti, la Ditta Aggiudicataria è tenuta alla sostituzione dei prodotti difettosi, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tali obblighi entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati. Entro lo stesso termine deve sostituire le parti logore, rotte o guaste e, se ciò non fosse sufficiente, deve provvedere a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, facendosi carico di tutti gli oneri e spese necessarie e conseguenti.

#### **ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente Capitolato e dai documenti contrattuali, in particolare per quanto riguarda le disposizioni e gli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e responsabilità per danno da prodotti difettosi e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa.

Apam è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Apam Esercizio S.p.A. o a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce, anche a mezzo di vettore, all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Apam Esercizio S.p.A. o a terze persone verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- b) eventuali danni a cose di proprietà Apam Esercizio S.p.A. o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce, anche a mezzo di vettore, all'interno delle dipendenze aziendali.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa, sanitaria di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle normative con esso richiamate.

Il Fornitore è responsabile della condotta dei propri dipendenti, o dei propri subappaltatori, e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare e deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree di Apam Esercizio S.p.A. ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di consegna dei prodotti. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno di essa.

#### **ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui la Ditta aggiudicataria dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dagli artt. 1944 e 1945 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

#### **ART. 12 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

I singoli prezzi unitari sono definiti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e quindi sono invariabili, con esclusione del "contributo ambientale su pile e accumulatori" (COBAT – Consorzio Obbligatorio Batterie Esauste), ai sensi del D. Lgs. 188/2008 e addizionale piombo, soggetti a variazioni deliberate da Enti terzi. Pertanto, i singoli prezzi unitari saranno considerati fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e l'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere ulteriori sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

#### **ART. 13 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO**

Le forniture effettuate in ciascun mese, per batterie consegnate e accettate con esito positivo, verranno fatturate in documenti mensili con data fine periodo di competenza.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg data fattura fine mese e previo accertamento da parte di Apam della regolarità e correttezza della fornitura e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/corrente dedicato intestato al Fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

#### **ART. 15 - PENALI**

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato e del contratto che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penalità di seguito indicate:

##### **15.1 Penalità per ritardata consegna (procedura standard)**

In caso di ritardo nelle consegne rispetto ai termini indicati all'art. 5 del presente Capitolato, Apam applicherà una penale dell'1% (unopercento) dell'importo dei ricambi non consegnati per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni.

### **15.2 Penalità per ritardata consegna (procedura d'urgenza)**

I tempi di attesa di un prodotto richiesto con Procedura d'urgenza che determinano indisponibilità dell'autobus (fermo macchina) saranno soggetti a penalità pari a 50 Euro/gg-solare per ciascun giorno di ritardo, esclusi i tempi di stacco/riattacco del ricambio.

### **15.3 Penali per mancata consegna**

Dopo 4 settimane dall'inoltro dell'ordine, la merce non consegnata rientra nella fattispecie della "mancata consegna" e Apam avrà la facoltà di applicare una penale del 10% (diecipercento) dell'importo degli articoli non consegnati.

Oltre all'applicazione delle sopra indicate penali, Apam ha la facoltà di annullare gli ordini relativi alla merce residua non consegnata, di acquistare la merce stessa presso altro fornitore e di addebitare l'eventuale maggior onere sostenuto, alla Ditta Aggiudicataria, fatto salvo l'eventuale maggior danno subito.

### **15.4 Penali per non conformità della merce consegnata**

Nel caso di contestazioni inerenti batterie difettose o ritenute non conformi, Apam applicherà una penale del 5% (cinquepercento) dell'importo dei prodotti non conformi.

Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti difettosi o ritenuti non conformi, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni causati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito, ai sensi dell'art. del presente Capitolato.

### **15.5 Penale per ritardato ritiro/sostituzione merce non conforme**

Per ogni mancato ritiro/sostituzione di materiale non conforme o per ritiri/sostituzioni di materiale non conforme avvenuti oltre i 15 giorni solari consecutivi, sarà applicata una penale di € 100,00.

In tutti i precedenti casi, potrà essere addebitato al fornitore inadempiente anche il "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (diecipercento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare del contratto, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

## **ART. 16 - RISARCIMENTO DEI DANNI**

Qualora l'utilizzo di batterie fornite provochi danni al veicolo sul quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa di 35,00 euro/ora;
- il rimborso del costo di stacco e riattacco complessivo di rotazione, se disponibile, alla tariffa oraria suddetta;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato il ricambio (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a 100,00 euro/giorno.

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus resesi necessarie a seguito di guasto occorso ad una batteria fornita, saranno addebitate al Fornitore al costo unitario standard di € 150,00.

Gli eventuali traini dell'autobus, necessari a seguito di un guasto occorso a causa di una batteria fornita, saranno addebitati al Fornitore al costo unitario standard di € 400,00.

## **ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
- d) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) cessione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta fornitrice;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento;
- i) persistenti ritardi nelle consegne;

- j) persistenti esiti negativi dei "collaudi di accettazione", per accertata scadente qualità dei prodotti forniti;
- k) variazione, durante il periodo contrattuale, dei prezzi netti offerti in sede di gara;
- l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

#### **ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 19 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto del vigente 3° Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito [www.apam.it](http://www.apam.it) – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa.

#### **ART. 20 - CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

#### **ART. 21 - ONERI E SPESE RELATIVE AL CONTRATTO**

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla conclusione del contratto di appalto di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

#### **ART. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Si informa che i dati in possesso di APAM verranno trattati secondo le previsioni del documento "Informativa a persone fisiche/giuridiche clienti /fornitori ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali".